REGOLAMENTO (CEE) N. 3583/85 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1985

relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che, per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune, la Comunità, nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), ha assunto l'impegno di aprire un contingente tariffario annuo, al dazio del 20 % il cui volume, espresso in peso del prodotto, è fissato a 29 800 t; che è perciò opportuno aprire per il 1986 tale contingente;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente a tutti gli operatori interessati della Comunità, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per il contingente gente in questione a tutte le importazioni dei prodotti considerati in ciascuno degli stati membri, fino all'esaurimento del volume del contingente; che, a tal fine, è d'uopo predisporre un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario basato sulla presentazione di un certificato di autenticità che dia garanzia circa la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;

considerando che le modalità di applicazione di dette disposizioni devono essere adottate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizza-

zione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1986 è aperto un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, delle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Il volume totale di detto contingente ammonta a 29 800 t, espresso in peso del prodotto.

2. Nell'ambito di detto contingente, il dazio della tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20 %.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono determinate secondo la procedura indicata all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, in particolare :

- a) le disposizioni intese a garantire la natura, la provenienza e l'origine dei prodotti;
- b) le disposizioni relative al riconoscimento del documento che consente la verifica delle garanzie di cui alla lettera a).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1º gennaio 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1985.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. F. POOS

⁽¹) GU n. C 277 del 17. 10. 1984, pag. 6. (²) Parere reso il 13 dicembre 1985 (non ancora publicato nella Gazzetta ufficiale).